

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 febbraio 2019, n. 27 **Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia di Alessano (LE). Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 10 a n. 16 utenti, della Comunità Residenziale Socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007) denominata "Ziguli," sita nel Comune di Andrano (LE), frazione di Castiglione d'Otranto - via Turati. Parere favorevole.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità, confermato e prorogato con Determina Dirigenziale n. 301 del 30/08/2018.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. *"Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 6 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007 l'art. 57 bis, il quale disciplina la struttura denominata *"Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico"* (Comunità residenziale) con ricettività di *"massimo 16 utenti"*.

Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento alla Comunità residenziale, *"n. 4 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti"*.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale riguardo, con nota circolare prot. n. AOO\_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è

stato tra l'altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico parere di compatibilità.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto "DGR n. 1667 del 26/10/2016 "Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative." Modifica", è stato deliberato, tra l'altro che:

in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: "Regolamento regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali". Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai "Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi" (art. 4), al "Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico" (art. 5) ed alla "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico" (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.", è stato, tra l'altro, determinato:

- di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
  - verificherà in primo luogo l'esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numericamente fissato;
  - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
  - ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;

(...)

- di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
  - a. per i Moduli: (omissis);
  - b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: (omissis);
  - c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "*n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti*", il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
- di stabilire, relativamente ai "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
  - con riferimento ai "moduli" (omissis);
  - con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis".

L'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*"

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

*"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"*

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

- all'art. 5, comma 1: "*Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*
  - (omissis)
  - *1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:*
    - (omissis)

- 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici...
- (omissis)”;
- all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato “sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni”;
- all’art. 8, comma 3: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Con D.D. n. 113 del 28/03/2018, la scrivente Sezione,

“considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL LE, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 804.239 abitanti), è di complessivi n. 32 posti utente, corrispondenti a n. 2 Comunità residenziali con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente per ciascuna;

tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da relativo parere della Direzione Generale della ASL LE; (...);

precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);”,

ha determinato

“

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:

dal Comune di Andrano (LE) in relazione all’istanza della Soc. Coop. Sociale L’Adelfia con sede in Alessano (LE), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 10 utenti (di cui n. 4 in regime di residenzialità temporanea a breve termine e n. 6 in regime di residenzialità a medio-lungo termine), come richiesto dalla medesima società istante, da realizzarsi mediante cambio di destinazione d’uso e ampliamento della C.S.R. “Ziguli” sita in Castiglione d’Otranto (frazione del Comune di Andrano) alla via Turati, con la precisazione che:

- i. la Soc. Coop. Sociale L’Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva allegata all’istanza presentata al Comune di Andrano e successiva documentazione allegata alla nota prot. n. 2283/17 del 27/11/2017 consegnata brevi manu in pari data alla scrivente Sezione;
- ii. la struttura (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) dovrà rispettare i requisiti organizzativi previsti nel R.R. n. 9/2016 in proporzione al numero di utenti di cui all’istanza;
- iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andrano, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Soc. Coop. Sociale L’Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

(...)

- conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio dei sopra riportati pareri favorevoli di compatibilità alla Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia per n. 10 utenti ed alla Sol levante S.r.l. per n. 16 utenti, residuano

*n. 6 posti/utente che, corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi della sopra riportata D.D. n. 115/2017 non possono essere attribuiti, di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in relazione: alla richiesta di verifica (...)"*.

Con nota prot. n. 3561 del 30/4/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data con i relativi allegati, il Sindaco del Comune di Andrano, "(...) ai fini dell'acquisizione del parere favorevole all'ampliamento", ha trasmesso copia della domanda di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Soc. Coop. L'Adelfia, nella quale è rappresentato quanto segue:

*"(...) considerato che:*

- Con D.D. n° 113 del 28.03.2018 la Regione Puglia ha espresso parere favorevole per la realizzazione della Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa dedicata a persone affette da disturbo dello Spettro Autistico (art. 6 R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016 che introduce nel R.R. 4/2007 l'art. 57 bis) denominata "Ziguli" nel Comune di CASTIGLIONE D'OTRANTO – FRAZ. ANDRANO (LE) alla Via F. TURATI, S.N.C.
- Con D.D. n. 126 del 4.4.2018 la Regione Puglia ha espresso parere negativo per la realizzazione di 3 moduli/centri terapeutici (di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016) presso la CSR "zo è" nel Comune di CASTIGLIONE D'OTRANTO – FRAZ. ANDRANO (LE) alla Via F. Cervi, S.N.C.
- Nella D.D. n. 113 del 28.03.2018 la Regione ha comunicato un residuo di n. 6 posti/utente per la comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa,
- E' nelle disponibilità della cooperativa lo spazio previsto per accogliere nella struttura "Ziguli", già autorizzata per 10 posti letto, altri 6 ospiti (n. 6 posti utenti residuo risultante dalle istruttorie regionali in merito al fabbisogno delle Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa)

*CHIEDE*

*Alla luce di quanto sopra e come da domanda allegata, l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da 10 a 16 posti letto, del progetto già autorizzato per 10 posti con Determina Regionale n. 113 del 28.03.2018, inerente la realizzazione di una Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa denominata "Ziguli", dedicata alle persone con disturbo dello spettro autistico di cui all'art. 6 R.R. n° 9 del 8.7.2016."*

Posto quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL LE, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 804.239 abitanti), è di complessivi n. 32 posti utente, corrispondenti a n. 2 Comunità residenziali con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente per ciascuna;

considerato che con la D.D. n. 113 del 28/03/2018 è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità in relazione alle richieste del Comune di Andrano su istanza della Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia per n. 10 posti utente, e del Comune di Carpignano Salentino su istanza della Società Sol levante S.r.l. per n. 16 posti utente, e che conseguentemente residuano n. 6 posti utente;

considerato che i n. 6 posti utente residui, corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi della D.D. n. 115/2017 sopra citata non possono essere attribuiti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura;

considerato che la Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia ha proposto al Comune istanza di realizzazione per ampliamento da 10 a 16 posti utente in relazione alla tipologia di struttura residenziale ex art. 57-bis per la quale ha già ricevuto il parere favorevole di compatibilità (per n. 10 posti utente) con la suddetta D.D. n. 113/2018, e che a tal fine ha trasmesso modifiche al progetto originariamente depositato;

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle

rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, lavanderia, cucina, etc.);

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andrano (LE) in relazione all'istanza della Soc. Coop. Sociale L'Adelfia di Alessano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione, per ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 *bis* R.R. n. 4/2007), da realizzarsi mediante cambio di destinazione d'uso e ampliamento della Comunità socio-riabilitativa (art. 57 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) "Ziguli" sita nel Comune di Andrano, frazione Castiglione d'Otranto - via Turati, con la precisazione che:

- i. la Soc. Coop. Sociale L'Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva allegata all'istanza presentata al Comune di Andrano e successiva documentazione allegata alla nota prot. n. 3561 del 30/4/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andrano, dell'autorizzazione alla realizzazione (per n. 16 utenti) della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Soc. Coop. Sociale L'Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andrano (LE) in relazione all'istanza della Soc. Coop. Sociale L'Adelfia di Alessano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione, per ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 *bis* R.R. n. 4/2007), da realizzarsi mediante cambio di destinazione d'uso e ampliamento della Comunità socio-riabilitativa (art. 57 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) "Ziguli" sita nel Comune di Andrano, frazione Castiglione d'Otranto - via Turati, con la precisazione che:
  - i. la Soc. Coop. Sociale L'Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva allegata all'istanza presentata al Comune di Andrano e successiva documentazione allegata alla nota prot. n. 3561 del 30/4/2018 trasmessa a mezzo *Pec* in pari data;
  - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andrano, dell'autorizzazione alla realizzazione (per n. 16 utenti) della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Soc. Coop. Sociale L'Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.
  
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale L'Adelfia con sede in Alessano (LE), via Stazione, s.n.c.;
  - al Direttore Generale dell'ASL LE;
  - al Direttore del DSM ASL LE;
  - al Sindaco del Comune di Andrano.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)